

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1719

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore LEGNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2007

Misure per il riconoscimento della qualifica di pizzaiolo

ONOREVOLI SENATORI. - L'immagine internazionale e la competitività del sistema economico del nostro Paese è affidata al nostro inestimabile patrimonio culturale e paesaggistico, ma anche al settore alimentare e in particolare sempre più alla cucina italiana, conosciuta, apprezzata ed imitata in tutto il mondo. Il trinomio natura, cultura e prodotti alimentari tipici costituisce sempre più un punto di forza dell'attrattività dei nostri territori urbani e rurali.

Com'è noto, uno degli alimenti più diffusi e conosciuti in Italia e nel mondo è la pizza, che per antonomasia rappresenta il prodotto tipicamente *made in italy*.

La pizza italiana non solo è uno dei piatti base della dieta mediterranea, ma è anche il prodotto più caratteristico della tradizione gastronomica italiana.

Il fare la pizza è un'arte tipicamente italiana e come tale, per essere affinata, richiede un'elevata professionalità che sia riconoscibile e certificabile.

Proprio la grande richiesta di professionisti nel settore ha portato numerosi enti ed associazioni ad impegnarsi nella preparazione di queste figure, attraverso percorsi che implicano e richiedono una specializzazione ed un perfezionamento sempre maggiori.

Attualmente la figura professionale del pizzaiolo non trova una specifica regolamentazione sia sotto il profilo del riconoscimento di tale qualifica professionale, sia in ordine al percorso formativo da seguire.

Il presente disegno di legge si prefigge di porre rimedio a tale lacuna e di riconoscere la qualifica professionale di pizzaiolo attraverso il conseguimento di un apposito attestato di competenza, in linea con i principi e criteri dettati dalla normativa comunitaria e del nostro ordinamento in materia di professioni.

Il disegno di legge consta di 4 articoli. Nel merito, l'articolo 1 individua il presupposto per il riconoscimento della qualifica professionale di pizzaiolo nel conseguimento di un attestato di competenza, che può essere rilasciato solo ed esclusivamente da parte delle associazioni nazionali di pizzaioli, riconosciute da apposito provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico in presenza di determinati presupposti in linea con i principi di rappresentatività, trasparenza democraticità degli organismi associativi.

I requisiti e le condizioni per il conseguimento dell'attestato di qualifica di pizzaiolo sono precisati nell'articolo 2, che opera una distinzione tra coloro che già esercitano la professione di pizzaiolo da almeno due anni, e coloro che aspirano a diventare pizzaioli. Nel primo caso, l'attestato di qualifica di pizzaiolo viene rilasciato a seguito del superamento di un apposito esame pratico-teorico e previa presentazione della domanda ad una delle associazioni riconosciute. Nel secondo caso, l'aspirante pizzaiolo per poter sostenere il suddetto esame, dovrà aver lavorato per almeno un anno come aiuto pizzaiolo e aver frequentato un corso pratico-formativo.

Gli attestati di qualifica di pizzaiolo, conseguiti secondo le modalità prescritte nel presente disegno di legge, devono essere, a norma dell'articolo 3, iscritti a cura delle associazioni in un apposito registro tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, e possono, altresì, essere iscritti, sempre a cura delle medesime associazioni, in un apposito elenco cartaceo tenuto presso le proprie sedi territoriali.

L'articolo 4, infine, prevede la copertura finanziaria necessaria per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Misure per il riconoscimento
della qualifica di pizzaiolo)*

1. La qualifica professionale di pizzaiolo è riconosciuta a chiunque consegua un attestato di competenza rilasciato esclusivamente dalle associazioni nazionali di pizzaioli, di seguito denominate associazioni, riconosciute con apposito provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di intesa con il Comitato italiano pizzaioli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono riconosciute ai sensi del comma 1 le associazioni costituite da almeno un anno, che abbiano un'ampia diffusione territoriale, ed i cui statuti e clausole associative garantiscano la precisa identificazione dell'attività professionale cui l'associazione si riferisce; la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità; la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi; l'esistenza di una struttura organizzativa adeguata all'effettivo svolgimento di attività di qualificazione ed aggiornamento professionale degli iscritti, nonché lo svolgimento di attività di rappresentanza da parte degli iscritti.

3. Ai fini del rilascio degli attestati di competenza riguardanti la qualifica professionale di pizzaiolo di cui al comma 1, le associazioni assicurano che i medesimi attestati siano preventivamente preceduti da una verifica pratico-teorica della professionalità acquisita dal richiedente.

Art. 2.

(Requisiti per il riconoscimento dell'attestato di qualifica di pizzaiolo)

1. Coloro che esercitano la professione di pizzaiolo da almeno due anni, dimostrabile dall'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un rapporto di lavoro subordinato, con la qualifica di pizzaiolo provetto, possono presentare domanda ad una delle associazioni riconosciute al fine di ottenere l'attestato di qualifica di pizzaiolo, rilasciato dalle medesime associazioni a seguito del superamento dell'esame pratico-teorico di cui all'articolo 2.

2. L'esame di cui al comma 1 consiste in una prova teorica e in una prova pratica davanti a una apposita commissione di esperti nominata dalle associazioni riconosciute.

3. Possono richiedere l'attestato di cui all'articolo 1 gli aspiranti pizzaioli che abbiano lavorato per almeno un anno come aiuti pizzaioli ed abbiano frequentato, presso una delle associazioni, un corso di almeno centoventi ore, strutturato secondo la seguente articolazione:

- a) sessanta ore di pratica in laboratorio;
- b) venti ore di lingua straniera;
- c) venti ore di scienze dell'alimentazione;
- d) venti ore di igiene e somministrazione di alimenti.

4. Al termine del percorso formativo di cui al comma 3, gli aspiranti pizzaioli sostengono l'esame teorico e pratico di cui al comma 2 per l'ottenimento dell'attestato di qualifica di pizzaiolo.

5. L'attestato di qualifica di pizzaiolo ha una validità di cinque anni. Tuttavia, qualora vi sia un esercizio continuativo della professione, documentato dall'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per i pizzaioli artigiani o ristoratori, o da un rapporto di lavoro presso una

azienda del settore, l'attestato è rinnovato automaticamente.

Art. 3.

(Registrazione della qualifica)

1. Gli attestati di qualifica di pizzaiolo sono iscritti a cura delle associazioni in un apposito elenco tenuto presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di ciascuna provincia.

2. Le Associazioni possono, altresì, iscrivere gli attestati di qualifica di pizzaiolo in un apposito elenco cartaceo tenuto presso le proprie sedi territoriali e pubblicare tali dati, nel rispetto della normativa vigente sulla *privacy*, sul sito *internet* delle stesse.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2007 e 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, e per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

